

ROMA, 16 SET. 2003



UFFICIO LEGALE

PROT. N. 6616 /DL/cc

DA CITARE NEI A RISPOSTA


RISPOSTA AL N.

OGGETTO

*Istanza di cancellazione di protesto
da parte dei pubblici ufficiali che ne abbiano
effettuato erronea o illegittima levata.*

Spett.le
Ministero Attività Produttive
Direzione generale commercio,
assicurazioni e servizi
ROMA

E, p.c.:



Spett.le
Ministero della Giustizia
Dipartimento organi giudiziaria,
personale e servizi
Direzione generale personale e
formazione
ROMA

Spett.li
Camere di Commercio I.A.A.
LORO SEDI

E' pervenuta dalla Camera di commercio di Rieti la nota n. 4491 del 24 luglio 2003 - allegata alla presente - con la quale si è portato a conoscenza di questa Unione il parere formulato dal Ministero della Giustizia (nota prot. n.6/1231/025-6/RG del 11 luglio 2003) sul quesito proposto dalla citata Camera sul tema in oggetto, con preghiera di diffonderne il contenuto fra le Camere consorelle, al fine di assicurare un uniforme comportamento sulla questione.

Nel merito, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che l'art. 2 della legge n. 235/00, che ha sostituito con l'attuale formulazione l'art. 4 della legge n. 77/55, "abbia mantenuto nel meccanismo di cancellazione dei protesti la precedente procedura, in cui i debitori chiedevano al Presidente del Tribunale la cancellazione con domanda in bollo corredata dei relativi diritti di cancelleria, mentre gli ufficiali giudiziari, per



correggere eventuali errori materiali, presentavano analogo richiesta in carta semplice e senza diritti", suffragando tale posizione con la sostanziale coincidenza con una soluzione interpretativa, proposta dal Presidente del Tribunale di Rieti, e riportata nel quesito formulato dalla Camera di commercio.

Nel dettaglio, la posizione interpretativa si articola così:

- a) il primo comma dell'art. 4 della legge 77 – come sostituito dall'art. 2 della legge 235 – offre al debitore la possibilità di richiedere la cancellazione per adempimento nei termini prescritti;
- b) il comma 2 concede tale facoltà anche a chi abbia ingiustamente subito protesto per vizio della levata;
- c) lo stesso comma concede ulteriormente tale facoltà ai pubblici ufficiali incaricati della levata stessa nonché alle aziende di credito, cioè in sostanza ai soggetti all'interno dei cui atti si sostanzia il momento genetico del vizio che ha condotto illegittimamente od erroneamente al protesto del soggetto incolpevole e ingiustamente sanzionato;
- d) il comma 5 infine "menziona le modalità fiscali e tributarie a cui la domanda di cancellazione è sottoposta": tali modalità sarebbero previste "per l'istanza relativa alla fattispecie indicata dal solo primo comma".

Si tratterebbe quindi, secondo tale posizione interpretativa, di una indicazione tassonomica delle differenti tipologie di istanza di cancellazione che possono presentarsi, una sola delle quali (al punto a) della sopra riportata ricognizione) soggetta a rigida definizione dei requisiti formali, fiscali e tributari di presentazione (e quindi di ricevibilità), tutte le altre (si presume, in assenza di puntualizzazioni in merito alla fattispecie di cui al punto b), forse perché non contemplata nella "precedente procedura" che la legge 235 avrebbe "mantenuto nel meccanismo di cancellazione dei protesti") essendone invece esonerate.

Tutto ciò, come si è detto, suffragato da una soluzione interpretativa, proposta dal Presidente del Tribunale di Rieti, e riportata nel quesito formulato dalla Camera di commercio, per cui "la legge 235/00 ha mantenuto circa il meccanismo di cancellazione dei protesti, la stessa struttura di quello in vigore precedentemente (cfr. art. 3 e 4 L. 77/55 testo originario)", e tuttavia, l'istanza presentata dagli ufficiali giudiziari sarebbe "ai sensi della seconda parte del II° comma dell'art. 2 della L. 235/00 atto, sebbene opposto, di pari natura della trasmissione dell'elenco protesti alle Camere di commercio, il quale non necessita di alcun pagamento di bollo e diritti...".



Tanto premesso, si osserva che l'art.3 della legge 77/55, che la scrivente ha confrontato nel testo originario, dispone che *"... il debitore che esegue il pagamento...può chiedere la cancellazione ...proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto....analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata...per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto...."*.

Da tale testo si evince non certo l'affermata differente posizione dell'ufficiale levatore rispetto al debitore istante, quanto una probabile prassi operativa presso taluna cancelleria di Tribunale - prassi che, indifferentemente da come sia venuta ad evolversi vigendo la precedente normativa, non è certo atta a vincolare l'interpretazione e l'applicazione della norma sopravveniente.

Come noto, peraltro, tra la formulazione del 1955 e quella del 2000 sono intervenuti l'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha fornito un primo spunto perché il Legislatore riformulasse la *ratio* dell'istituto della cancellazione del protesto, fino a giungere alle ultime modifiche normative, nonché l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, che ha rimodellato in maniera di non poco conto l'istituto e le modalità operative della pubblicità del protesto e della tenuta del nuovo Registro informatico dei protesti.

Ancora, proprio per ribadire l'inconciliabilità del persistere di casi di omonimia (alla base, di regola, di vizi di levata del protesto) il Legislatore ha ulteriormente introdotto la norma di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge n.273/2002.

Sulla base di quanto evidenziato, non si ritiene di poter condividere l'opinione secondo cui il contesto operativo della applicazione della norma del 1955 tuttora si ripropone "a ricalco" per le norme attuali.

Si evidenzia poi come tale postulato, nella soluzione interpretativa proposta dal Presidente del Tribunale e ritenuta conforme dal Ministero della Giustizia, venga ritenuto suffragato dalla contestuale evidenza che *"ai sensi della seconda parte del II° comma dell'art.2 della L. 235/00"* sarebbe intervenuta una parificazione della istanza di



cancellazione da parte dell'ufficiale levatore alla trasmissione dell'elenco dei protesti, e quindi non assoggettata al pagamento di bollo e diritti: del che non vi è traccia nella norma del 1955, ma che opportunamente giustificherebbe, sebbene *ex post*, l'ipotizzata prassi in passato costituitasi nei rapporti tra ufficiali levatori e Cancelleria commerciale.

In tale ipotesi, la trasmissione dell'elenco dei protesti verrebbe ad assumere il carattere di atto "aperto" quanto alla forma, modalità di trasmissione e tempi di effettuazione della trasmissione stessa.

Né si condivide l'interpretazione dell'art. 4 della legge 77 – come modificato dall'art. 2 della legge 235 – quale classificazione tassonomica di fattispecie contrapposte e differentemente regolate.

E' opinione della scrivente, sulla scorta delle esperienze maturate dall'intero sistema delle Camere di commercio nell'esercizio delle competenze ad esse conferite in materia di protesto e tenuta del Registro informatico, che il primo comma di detto articolo definisce forme e modi della istanza di cancellazione procedendo poi – anche nei commi successivi – a definire quali siano i soggetti abilitati a proporre tale istanza, mantenendo comunque all'intero articolo 4 (e non può essere differentemente, in termini logici) una piena e sostanziale unitarietà funzionale.

Tale unitarietà funzionale riassume in sé tutte le ipotesi di interessi e di diritti soggettivi che si propone di tutelare, ivi comprese le ipotesi di fattispecie non espressamente previste nel testo, ma che avrebbero potuto in teoria concretarsi (come di fatto è accaduto), predisponendo un "meccanismo di protezione" che dia soddisfazione anche a situazioni soggettive che non verrebbero prese in considerazione da una applicazione passivamente letterale della norma.

Secondo l'interpretazione assunta dalla scrivente anche in precedenti pareri su quesiti posti da altre Camere in tema di protesti e cancellazione, nella *ratio* del disegno normativo, la cancellazione è rimedio ordinario in talune fattispecie individuate, nelle quali risulta prioritariamente degno di tutela l'interesse del soggetto protestato a non essere "espulso" dal circuito di accesso al credito, ovvero ad esservi riammesso a seguito di accertato ravvedimento. Tale interesse del soggetto protestato è inoltre qualificato dalla normativa come diritto soggettivo; come tale, quindi, assistito dalla



potestà di azione avanti l'AGO nel caso di diniego della autorità amministrativa preposta alla relativa istanza.

Sull'istanza il Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti decide, nel termine fissato, secondo il tenore letterale del comma terzo del cit. art. 4 (*"sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto"*) secondo una attività istruttoria rigorosamente procedimentalizzata.

Non rientra nei poteri istruttori del Dirigente dell'Ufficio protesti l'accertamento d'ufficio della illegittimità o erroneità della levata agendo di conseguenza – in tal senso, ed in relazione ad una fattispecie concreta, la scrivente Unione ha in precedenza formulato un proprio parere contrario a quanto proposto da altra origine interpretativa - ed è quindi del tutto coerente che la norma consideri il procedimento di cancellazione solo su istanza, individuando di conseguenza i soggetti competenti a proporre la stessa onde porre rimedio al *vulnus* costituitosi nella sfera soggettiva di chi sia stato indebitamente protestato.

Nel contesto del procedimento istruttorio assume quindi rilievo il rispetto di quanto disposto dall'art.4 in tema di presentazione dell'istanza, anche per quanto attiene alla documentazione a corredo della stessa (tra la quale la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria costituisce allegato essenziale, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 citato), *"non solo sotto il profilo formale... ma soprattutto sotto quello funzionale in quanto idonea a consentire le prescritte verifiche..."* come sostiene anche da ultimo il Ministero delle attività produttive con lettera circolare prot. n. 554914 del 14 luglio 2003.

A tal proposito si osserva che, se anche il comma 5 del citato art. 4, alla lettera, fa riferimento al comma 1 relativo all'istanza del debitore ravveduto, lo stesso comma 1 è poi richiamato dal successivo comma 2, che definisce analoga – sotto il profilo strutturale e procedimentale – l'istanza proposta dagli altri soggetti interessati. Resta evidente la circolarità del richiamo operato, e tale compiuta unitarietà dell'intero complesso di norme recato dall'art.4 risulta poi confermata ove si consideri che il diritto di segreteria è dovuto anche in caso di richiesta di cancellazione del nominativo in esito a provvedimento di riabilitazione dell'Autorità giudiziaria, in quanto comunque corrispettivo di un servizio reso da una Amministrazione all'utenza.



L'importo del diritto di segreteria fissato dal DM 15 maggio 2001 infatti è unico, non prevedendo differenti tipologie di cancellazione.

Per quanto fin qui considerato, la scrivente Unione è del parere che qualsiasi istanza di cancellazione del nominativo dal Registro informatico dei protesti resta assoggettata alle stesse modalità fiscali e tributarie.

In considerazione della rilevanza che il punto in oggetto assume ai fini del regolare operato degli Uffici protesti delle Camere di commercio, si chiede a codesta rispettabile Direzione Generale di voler cortesemente far conoscere il proprio parere al riguardo e si inviano cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte